

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: restituzione indebita, pendente

TRA

G. F. e M. P. = MUTUATARI

-attori-

E

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI

All'udienza del 18.2.2016 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte i sig.ri **MUTUATARI** hanno dedotto di aver sottoscritto in data 6.5.2008 contratto di mutuo con la **BANCA** convenuta prevedente l'erogazione dell'importo di € 132.000,00 da restituirsi in trenta anni mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate del valore costante di € 819,63 cadauna con inizio del periodo di ammortamento al 1.6.2008 e scadenza della prima rata al 30.6.2008 e dell'ultima al 31.5.2038 e senza penali in caso di estinzione anticipata; che era previsto un tasso fisso nominale annuo (TAN) del 6,33% ed un TAEG al 6,56%; che ai sensi dell'art. 5 del contratto era, inoltre, previsto che per ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del predetto contratto e non pagata avrebbe prodotto di pieno diritto, dal giorno della scadenza, un interesse di mora del 9,06% annuo; che nel corso del rapporto era stata effettuata una duplice sospensione dei pagamenti del mutuo, la prima volta per 13 rate comprese tra il 31.8.2011 ed il 31.8.2012 - con produzione di interessi per complessivi € 4.921,24 spalmati sull'importo delle rate future maggiorate di € 15,28 cadauna) - e la seconda per 10 rate, comprese tra il 31.10.2012 ed il 31.7.2013, senza ulteriore maggiorazione delle rate; che in data 24.10.2013 avevano alienato a terzi l'immobile dato in garanzia e contestualmente estinto anticipatamente il mutuo mediante il pagamento della somma complessiva di € 134.144,22 con rilascio solo in data 5.11.2013 della quietanza per il minor importo di € 133.764,24 (di cui € 126.218,49 per capitale rimborsato, € 40,54 per rateo interessi sul capitale rimborsato ed € 7.505,21 per totale addebiti vari); che la differenza di € 420,62 tra l'importo versato e quello quietanzato (dietro versamento della somma di € 46,78 quale addebito di dietimi maturati dal 25.10.2013 al 5.11.2013, data di rilascio del documento), non era ascrivibile ad alcuna causale, ma solo probabilmente imputabile alla rata scadente il 31.10.2013, decurtata dei giorni decorrenti dal 24.10.2013 sino a tale data; che pertanto il tasso di interesse complessivamente pattuito, pari al 15,39% (sommando il tasso nominale al tasso di mora), era superiore al tasso soglia *ex lege* n. 108/1996, fissato al 9,06% all'atto della stipula e quindi nullo con il conseguente diritto alla restituzione degli importi pagati a titolo di interessi e pari ad € 25.91,73 per la rate con scadenza dal

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Dott. Marcello Sinisi, 20 giugno 2016, n. 939

30.6.2008 al 31.7.2011, ad € 309,45 ed ulteriori € 15,28 a titolo di maggiorazione per la rata con scadenza al 30.9.2012, ad € 247,54 ed € 247,25 rispettivamente per le rate del 31.8.2013 e del 30.9.2013; che inoltre erano stati versati € 4.921,25 a titolo di interessi maturati e saldati contestualmente all'estinzione anticipata del 24.10.2013 ed un ulteriore importo di € 2.599,24 pari alla differenza tra gli € 7.505,21 (versati a titolo di "addebiti vari") e l'importo di € 4.905,97 residui pagati al momento dell'estinzione; che era stata altresì versata la somma di € 420,52 presuntivamente addebitata per il periodo dal 1.10.2013 al 24.10.2013 e quella di € 46,78 pagata per i dietimi maturati dal 25.10.2013 al 5.11.2013; che pertanto spettava agli istanti la restituzione dell'importo complessivo di € 34.763,76 versato a titolo di interessi; che in ogni caso, a prescindere dalla nullità delle clausole relative agli interessi, l'addebito di € 7.505,21 a titolo di "addebiti vari" era illegittimo per l'evidente genericità della causale così come la pretesa di € 46,78 in precedenza specificata attesa la precedente estinzione del mutuo con versamento del saldo; che, infine, con riferimento al piano di ammortamento del mutuo era rilevabile la presenza di anatocismo per un importo quantificabile in € 575,70, anch'esso da restituire; tanto dedotto, gli istanti; chiedevano, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali riferibili agli interessi e del praticato anatocismo, di condannare la società convenuta alla restituzione dell'importo di € 34.763,76 (o della diversa somma accertata) oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti e di € 570,70 (o della diversa somma accertata) oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti; in via subordinata, di condannare la controparte alla restituzione della somma di € 7.505,21 versata a titolo di "addebiti vari" oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti, e di € 46,78 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti, vinte le spese con distrazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta chiedendo di rigettare la domanda ed evidenziando l'infondatezza dell'assunto attoreo afferente la somma aritmetica degli interessi di mora di quelli corrispettivi, l'assoluta genericità della doglianza concernente l'anatocismo del piano di ammortamento e la riferibilità dell'importo di € 7.505,21 agli interessi maturati nei due periodi di sospensione dei pagamenti e di € 46,72 a titolo di dietimi.

Prodotta documentazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 febbraio 2016.

Indi, previo decorso di termini ridotti ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

Mette conto preliminarmente evidenziare l'ammissibilità della parziale modifica delle domande avanzate operata con la prima memoria 183 comma 6 c.p.c. con cui parte istante ha dedotto — al punto 3 - *in via subordinata al rigetto della precedente domanda di accertamento dell'usura contrattuale, accertare la sussistenza di anatocismo sulle somme previste nel piano di ammortamento elaborato dalla banca convenuta e, per l'effetto, ritenendo la violazione da parte della Banca degli artt. 1346 e 1284 c.c., dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedono interessi corrispettivi e la sostituzione dei tassi convenuti con quelli legali ex art. 1284 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione agli attori dell'importo di € 19.653,74 (interessi indebitamente pagati dai sig.ri F.e P. fino all'estinzione del rapporto), ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa indebitamente pagata a titolo di interessi corrispettivi (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo); in via subordinata, ritenendo invece la violazione da parte della Banca dell'art. 117 co. 4 T.U.B., dichiarare ex art. 117 co. 7 lett. a) T.U.B. la sostituzione dei tassi convenuti con quelli corrispondenti al rendimento minimo dei BOT per l'anno 2007 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione agli attori dell'importo di € 7.954,97 (interessi indebitamente pagati dagli istanti fino all'estinzione del rapporto), ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa indebitamente pagata a titolo di interessi corrispettivi (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo); infine, in via ulteriormente subordinata, ritenendo la sola violazione da parte della Banca della normativa in materia di anatocismo, condannare quest'ultima alla*

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Dott. Marcello Sinisi, 20 giugno 2016, n. 939

restituzione dell'importo di € 984,75, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo. Si tratta, infatti, a ben vedere di una mera modificazione, se non addirittura di una mera precisazione, della domanda già originariamente esperita di recupero di somme versate a titolo di interessi per effetto di pretesa illegittima pratica anatocistica, istanza ulteriormente specificata quanto agli importi asseritamente non dovuti e argomentata mediante il richiamo a specifiche disposizioni di legge.

Nel merito le domande sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.

Mette conto preliminarmente evidenziare che nel caso che ci occupa tutti gli importi addebitati dalla convenuta agli odierni istanti e corrisposti da questi ultimi risultano espressamente versati a titolo di interessi corrispettivi (peraltro convenzionalmente variati con trasformazione del tasso convenzionale fisso originario in tasso variabile in virtù di scrittura del 23.6.2010 in atti) e non moratori, essendo d'altro canto pacifico oltre che documentalmente provato in atti che i mutuatari, prima di procedere all'estinzione volontaria anticipata del contratto *inter partes*, non sono incorsi in alcun "ritardo nel saldo delle rate (tranne di quella scaduta il 31.8.2011 i cui interessi moratori non sono stati tuttavia applicati: cfr. scrittura del 28.9.2011 con nuovo piano di ammortamento e indicazione del TAEG sempre al 6,56%): ciò stante la duplice concordata sospensione del relativo versamento così come in precedenza descritta, con la conseguente "spalmatura" degli interessi relativi alle rate oggetto della prima sospensione sulle rate successive (conseguentemente maggiorate) ed addebito in sede di liquidazione finale del rapporto degli interessi dovuti sulle rate maturate nel secondo periodo di sospensione concordata dei versamenti.

Ciò premesso, per quanto attiene al motivo di doglianza con il quale i mutuatari hanno dedotto che il tasso di interessi contrattualmente stabilito sarebbe stato superiore al tasso soglia d'usura previsto dalla legge, con la conseguente nullità delle relative clausole negoziali ed il diritto alla restituzione degli importi versati a tale titolo sulle rate del mutuo regolarmente corrisposte, la deduzione è priva di pregio.

Invero la censura attorea si fonda - al pari della C.T. di parte prodotta - su di una pretesa ed illogica oltre che astratta sommatoria del tasso degli interessi convenzionali (nel caso di specie originariamente e nominalmente fissato al 6,33% annuo) e di quello relativo agli interessi moratori (pari al 9,06%), contrattualmente dovuti su "*ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del predetto contratto e non pagata*" (art. 5 del contratto).

Non può in particolare non evidenziarsi che la stessa perizia di parte istante, lungi dall'operare un ricalcolo degli interessi applicati dalla Banca con riferimento alla somma complessivamente corrisposta, si limita ad operare una astratta sommatoria dei tassi - corrispettivi e moratori - convenuti desumendone la conseguente usurarietà per l'avvenuto sforamento del tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo; tuttavia, procedere in tal modo, addizionando cioè il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi, oltre a costituire un non consentito esercizio puramente teorico in quanto mai concretamente applicato dalla banca convenuta, significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate (cfr. artt. 1 e 5 del contratto) che restano autonome l'una dall'altra — almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell'arbitro bancario finanziario "*in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale*".

Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Dott. Marcello Sinisi, 20 giugno 2016, n. 939

fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate (che è quello venuto in applicazione nel caso che ci occupa); l'altro solo eventuale ed operante in ipotesi di patologia del rapporto, vale a dire nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti. Il dato essenziale, in tale condivisa prospettiva ermeneutica, è che, proprio per la menzionata differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuito un significato sostitutivo e non additivo del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse — già scaduta e maturata - si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.

È, pertanto, evidente che, nel caso di specie, non verificatosi il presupposto della mora, il tasso da considerare in via preliminare ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, sia quello corrispettivo nominale del 6,33% annuo o al più quello del 6,56% (TAEG), entrambi pacificamente inferiori al tasso soglia del 9,06% richiamato dalla difesa attorea, riferibile, *ratione temporis*, alla categoria di operazione cui va ricondotta la fattispecie in esame.

D'altro canto la riferita prospettazione difensiva non può essere condivisa, neppure alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, cui la stessa difesa di parte attrice ha inteso richiamarsi, non essendo stato affermato dalla S.C. nel suddetto arresto il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori a quelli corrispettivi. In sostanza, è necessario siano non usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio (quest'ultimo non di rado calcolato con una maggiorazione come nel caso analizzato dalla citata sentenza di legittimità) concretamente applicati; sia {tasso moratorio (quest'ultimo non di rado calcolato con una maggiorazione rispetto al tasso : ma è di tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "NON TASSO" od un "TASSO CREATIVO", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.

A tal proposito, occorre sottolineare e ribadire che la base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora atteso che, mentre il tasso convenzionale, nel caso di specie sviluppato secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora — alla stregua dell'art. 5 del contratto di mutuo sopra richiamato - si applica soltanto sulle somme dovute alla banca e non pagate, ovverosia sulle rate (comprehensive di quota di capitale ed interessi) scadute e non pagate e, in caso di risoluzione automatica del mutuo, anche sul capitale residuo ancora a restituirsi.

Concludendo, la diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori e consente uno sganciamento e l'autonomia delle relative previsioni pattizie con la conseguenza che solo nell'ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente all'interesse corrispettivo in sé considerato - il che non si è verificato nella fattispecie in esame per le ragioni sin qui esposte - o di quello moratorio, sempre autonomamente valutato, si porrebbe un problema interpretativo circa la sorte di entrambe le previsioni pattizie, sebbene ragionevole sarebbe comunque riconoscere la validità della previsione degli interessi corrispettivi con sanzione di nullità (parziale) della sola previsione del tasso moratorio eventualmente ultra soglia, per la già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Dott. Marcello Sinisi, 20 giugno 2016, n. 939

Questo Tribunale non condivide, poi, l'assunto attoreo secondo cui il metodo di ammortamento a rate costanti c.d. alla francese darebbe luogo di per sé all'anatocismo (occulto). Invero, come sostenuto dalla prevalente e condivisa giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Milano n. 5733 del 5.5.2014; Trib. Milano 30.10.2013; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Benevento n. 1936 del 19.11.2012), tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono in buona sostanza calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Né può affermarsi, come fa il CTP di parte attrice, che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento "all'italiana" che si fonda sulle rate a capitale costante.

Non vi è dubbio - per altro verso - che il piano di ammortamento alla francese sia più ossequioso del dettato dell'art. 1194 cod. civ. prevedendo correttamente un criterio di restituzione del debito che privilegi sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si con-gura, inoltre, ad avviso di questo Tribunale alcuna violazione del principio di determinatezza dell'oggetto e degli interessi pattuiti nel contratto, di cui agli artt. 1346 e 1284 c.c., ovvero del principio di trasparenza contrattuale di cui all'art. 117 co. 4 T.U.B. posto che il censurato piano di ammortamento - con l'espressa indicazione della tipologia di ammortamento e, per ogni rata ad importo fisso, della relativa quota capitale e della quota interessi - risulta costituire parte integrante del contratto di mutuo *inter partes* (cfr. art. 4 del contratto in atti) oltre che debitamente sottoscritto in ogni suo foglio dagli odierni istanti, ben edotti quindi del costo complessivo dell'operazione posta in essere oltre che del TAEG effettivamente applicato.

Quanto, poi, alla dedotta riferibilità dell'importo di € 7.505,21 agli interessi convenzionali maturati nei due periodi di sospensione concordata dei pagamenti (cfr. comparsa di costituzione e risposta), occorre rilevare che detta deduzione non è stata specificamente confutata *ex adverso* neppure con la c.t. di parte in atti (non contenente alcun ricalcolo degli importi dovuti per tale titolo), essendo stata demandata ogni valutazione al riguardo ad un'inammissibile c.t.u., evidentemente di natura meramente esplorativa.

Infine appare pienamente giustificato anche il versamento dell'importo finale di € 46,78 quale somma dovuta per i dietimi maturati dal 24.10.2013 al 5.11.2013, data quest'ultima di estinzione anticipata del mutuo *inter partes* e di rilascio della relativa quietanza.

L'oggettiva complessità della materia e delle questioni trattate oltre che la innegabile sussistenza di contrasti giurisprudenziali su molte delle tematiche affrontate integrano in ogni caso una grave ed eccezionale ragione giustificativa dell'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Aversa, lì 25.5.2016

Il Giudice

dott. Marcello Sinisi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS